

Regolamento dell'Associazione "Comunità Domenico Tardini"

(STATUTO TITOLO II)

Approvato dall'Assemblea 19 novembre 2000
Integrato con le modifiche approvate dall'Assemblea del 30 maggio 2004

Art. 1

(Ammissione dei nuovi soci - in attuazione dell'art. 12 dello Statuto)

1. Coloro che intendono aderire all'Associazione indirizzano apposita richiesta scritta di ammissione al Presidente, che la sottopone alla deliberazione del Consiglio. La richiesta implica la completa conoscenza dello statuto e la piena adesione alle finalità dell'Associazione nonché l'impegno a perseguire gli scopi statutari.
2. Il Consiglio decide, entro la prima riunione successiva alla ricezione della richiesta, con la maggioranza di cui all'art. 19, comma 2, dello Statuto.
3. La decisione del Consiglio è immediatamente efficace ed è comunicata all'interessato, senza formalità, a cura del Presidente o di un suo delegato.
4. Successivamente alla delibera di ammissione, il Segretario provvede ad aggiornare l'elenco dei membri. Da tale momento il nuovo associato assume i diritti ed i doveri previsti dallo statuto e dal presente regolamento.
5. La decisione di non ammissione presa dal Consiglio deve essere motivata e viene comunicata con le modalità di cui al comma 3. In tale caso, l'interessato può far pervenire una memoria al Collegio dei Probiviri che si pronuncia entro trenta giorni.
6. La questione viene riesaminata dal Consiglio nella prima riunione utile successiva all'emanazione del parere del Collegio dei Probiviri. Nel caso in cui il parere sia favorevole all'ammissione, il Consiglio può negare l'ammissione solamente a maggioranza assoluta dei propri componenti.
7. In caso di un nuovo diniego dell'ammissione da parte del Consiglio, l'interessato può chiedere che la propria domanda di ammissione venga riesaminata nella prima riunione utile dell'Assemblea ordinaria, la quale si pronuncia con la maggioranza di cui all'art. 16, comma 3, dello Statuto.
8. Ogni anno, in occasione della sua prima riunione, il Presidente provvede a presentare i nuovi soci all'Assemblea, consegnando loro lo Statuto ed il presente regolamento.

Art. 2

(Recesso ed esclusione dall'Associazione - in attuazione dell'art. 12 dello Statuto)

1. Ciascun membro può recedere in qualsiasi momento dall'Associazione previa comunicazione scritta indirizzata al Presidente che provvede ad informare il Consiglio nella prima riunione successiva. Il recesso è efficace non appena ricevuto dal Presidente.
2. Costituisce causa di esclusione dall'Associazione la grave e reiterata violazione dei doveri statutari e dei fini di cui al Titolo I dello Statuto.
3. L'esclusione di un membro può essere promossa dal Presidente, dal Consiglio con la maggioranza di cui all'art. 19, comma 2 dello Statuto, oppure da un decimo degli associati. Su tale proposta si pronuncia, sentito l'interessato, il Collegio dei probiviri.
4. In caso di esclusione, l'interessato può chiedere che della questione sia investita l'Assemblea, che decide, sentito l'interessato, a maggioranza dei componenti.
5. Il Segretario provvede ad annotare il recesso ed il provvedimento di esclusione sul libro degli associati

Art. 3

(Convocazione dell'Assemblea - in attuazione dell'art. 16 dello Statuto)

1. L'Assemblea è convocata, ai sensi dell'art. 16 dello Statuto, per iniziativa del Presidente, di almeno tre Consiglieri o di un decimo dei membri.
2. In ogni caso la convocazione è disposta dal Presidente, al quale vengono indirizzate le richieste di convocazione da parte dei soggetti di cui al comma 1.
3. L'avviso di convocazione è predisposto e trasmesso ai membri a cura del Presidente o da un suo delegato anche quando l'Assemblea non si riunisce per sua iniziativa.

4. Qualora il Presidente non disponga la convocazione dell'Assemblea in uno dei casi in cui la riunione sia obbligatoria per Statuto, il provvedimento è adottato dal Collegio dei Probiviri, con decisione assunta a maggioranza.

5. L'avviso di convocazione deve essere comunicato a tutti i membri con almeno 15 giorni di anticipo e deve contenere l'indicazione della data, del luogo e dell'ora della riunione nonché l'ordine del giorno. L'avviso può essere trasmesso alternativamente a mezzo posta, fax, telefono o posta elettronica. Non è ammessa la convocazione telefonica nell'ipotesi di cui all'art. 24 dello Statuto.

Art. 4

(Riunioni dell'Assemblea- in attuazione dell'art. 16 dello Statuto)

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o dal Vice Presidente. In caso di assenza o di impedimento di entrambi, l'Assemblea designa chi la presiede. Finché l'Assemblea non abbia provveduto a tale designazione con la maggioranza dei presenti, è presieduta dal Consigliere più anziano per età.

2. Il Presidente, prima dell'inizio dei lavori, nomina tra i membri presenti un Segretario dell'Assemblea che cura, sotto la sua direzione, la verbalizzazione, annotando su apposito registro i nomi di coloro che prendono la parola, la sintesi degli interventi e l'esito delle votazioni. Il verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.

3. Il Presidente dirige e modera la discussione; dà la parola a quanti la richiedono, assicurando la pertinenza degli interventi ai punti all'ordine del giorno. Esercita ogni altro potere volto a garantire l'ordinato svolgimento dei lavori. Esaurita la discussione, mette in decisione i punti all'ordine del giorno e provvede alla proclamazione dei risultati della votazione.

4. L'Assemblea, di regola, decide per alzata di mano. Con la maggioranza di cui all'art. 16 dello Statuto, l'Assemblea può tuttavia stabilire che la deliberazione sia assunta con votazione segreta.

5. Ogni associato può farsi rappresentare da altri associati. Ciascuno non può rappresentarne più di cinque. Tale potere deve essere conferito con delega scritta, pervenuta anche via fax o posta elettronica. All'inizio dei lavori, l'associato a cui sono state conferite le deleghe comunica all'Assemblea ed al Segretario dell'Assemblea -che lo annota sul verbale allegando copia della delega - i nomi degli associati rappresentati e l'oggetto per cui tale potere è stato conferito.

6. Eventuali irregolarità in ordine alla trasmissione dell'avviso di convocazione o alle procedure di voto non possono comunque inficiare la validità delle deliberazioni assunte se chi vi ha interesse non prova che, in mancanza di tali irregolarità, l'esito della votazione sarebbe stato diverso. In ordine a tali controversie il Presidente, nonché ciascun associato che vi abbia interesse, possono chiedere al Collegio dei Probiviri di pronunciarsi con decisione insindacabile assunta *ex aequo et bono*, senza formalità di procedura.

Art. 5

(Quota associativa - in attuazione dell'art. 13 dello Statuto)

1. Entro il 31 dicembre di ogni anno, il Consiglio determina la quota associativa per l'anno successivo. In mancanza di tale deliberazione si intende confermata la quota fissata per l'anno precedente.

2. I soci provvedono a versare la quota associativa entro il giorno in cui è convocata la prima Assemblea dell'anno.

3. Il versamento deve avvenire secondo le modalità indicate con delibera del Consiglio.

4. Il Tesoriere provvede ad annotare in apposito registro i versamenti effettuati dai soci.

Art. 6

(Elezione del Vice Presidente - in attuazione dell'art. 17 dello Statuto)

1. Possono essere eletti alla carica di Vice Presidente tutti i soci.

2. Le elezioni del Presidente si tengono ogni tre anni, in occasione della prima Assemblea dell'anno, che ha luogo normalmente nel mese di febbraio. Entro la fine dell'anno precedente, non meno di 25 soci, previa accettazione dell'interessato, possono proporre la candidatura di un altro associato alla carica di **Vice** Presidente.

3. A tal fine, presentano al Segretario apposita dichiarazione con l'indicazione del candidato alla carica di **Vice** Presidente e dei soci che hanno sottoscritto la candidatura. Ciascun associato non può sottoscrivere più di una candidatura. Il Segretario del Consiglio prepara un elenco dei candidati che viene comunicato ai soci almeno 30 giorni prima della data fissata per lo svolgimento delle elezioni.

4. Ai soci che non possono partecipare all'Assemblea è lasciata la facoltà di esprimere il proprio voto per corrispondenza, con modalità tali da assicurare la segretezza del voto. I voti espressi per corrispondenza devono pervenire entro il giorno antecedente quello della votazione e vengono scrutinati insieme a quelli espressi di persona. Non è possibile delegare il proprio voto ai sensi dell'art. 16 dello Statuto.
5. All'inizio della seduta dell'Assemblea, tra tutti i presenti, con l'esclusione del Presidente, **del** Vice Presidente in carica, dei membri del Consiglio, del Collegio dei probiviri e dei candidati alla carica di Vice Presidente, vengono sorteggiati il responsabile del collegio elettorale e i due scrutatori addetti alle operazioni di voto. Sino alla nomina dei membri del seggio elettorale sono prorogati i poteri del seggio da ultimo costituito ai fini della raccolta dei voti per corrispondenza. Se taluno dei componenti del seggio da ultimo costituito è impossibilitato a svolgere tale funzione, per qualunque ragione, il Presidente nomina uno o più sostituti.
6. Il voto è segreto e viene espresso indicando su di una apposita scheda, preparata a cura del Segretario, il nome dell'associato che si desidera eleggere.
7. Risulta eletto l'associato che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità, viene eletto l'associato più anziano per età.
8. Entro 15 giorni dallo svolgimento delle elezioni, il Segretario o il più anziano fra i componenti il Consiglio che non abbia presentato la propria candidatura alle elezioni di Vice Presidente, provvede a comunicare l'esito all'eletto e ai soci. Fino a tale momento vengono prorogati i poteri del Vice Presidente in scadenza.
9. Nel caso in cui sorgano controversie sulla presentazione delle candidature o sulle procedure elettorali, gli interessati possono investire della questione il Collegio dei Probiviri, che provvede senza ritardo.

Art. 7

(Esercizio delle funzioni di Presidente - in attuazione dell'art. 17 dello Statuto)

1. Il Presidente, per l'esercizio delle sue funzioni, può avvalersi del Vice Presidente, o di altri soci volta a volta designati. Si avvale del Vice Presidente per l'esecuzione dei deliberati.
2. Quando non sia possibile convocare il Consiglio in tempo utile, il Presidente può esercitarne i poteri ai sensi dell'art. 17, comma 3. In tali casi, ne dà comunicazione senza ritardo al Segretario perché la ratifica del proprio operato sia inserita nell'ordine del giorno del Consiglio immediatamente successivo.

Art 7 bis

(Esercizio delle funzioni del Vice Presidente - in attuazione dell'art. 17 dello Statuto)

1. Il Vice Presidente, in caso di impedimento del Presidente, svolge tutte le funzioni a questi assegnate dallo Statuto e dal presente regolamento. È membro di diritto del Consiglio.

Art. 8

(Elezioni dei componenti del Consiglio - in attuazione dell'art. 18 dello Statuto)

1. Tutti i soci possono essere eletti membri del Consiglio.
2. Le elezioni si tengono ogni tre anni, in occasione della prima Assemblea dell'anno, che ha luogo normalmente nel mese di febbraio.
3. Entro la fine dell'anno precedente, i soci interessati presentano la propria candidatura al Segretario. Il Segretario prepara un elenco dei candidati che viene comunicato ai soci almeno 30 giorni prima della data fissata per lo svolgimento delle elezioni.
4. Ai soci che non possono partecipare all'Assemblea è lasciata la facoltà di esprimere il proprio voto per corrispondenza, con modalità tali da assicurare la segretezza del voto. Non è possibile delegare il proprio voto ai sensi dell'art. 16 dello Statuto. I voti espressi per corrispondenza devono pervenire entro il giorno antecedente quello della votazione e vengono scrutinati insieme a quelli espressi di persona.
5. All'inizio della seduta dell'Assemblea, tra tutti i presenti, con l'esclusione del Presidente, **del Vice Presidente**, dei membri del Consiglio e del Collegio dei probiviri e dei candidati, vengono sorteggiati il responsabile del seggio elettorale e i due scrutatori addetti alle operazioni di voto. Sino alla nomina dei membri del seggio elettorale sono prorogati i poteri del seggio da ultimo costituito ai fini della raccolta dei voti per corrispondenza. Se taluno dei componenti del seggio da ultimo costituito è impossibilitato a svolgere tale funzione, per qualunque ragione, il Presidente nomina uno o più sostituti.

6. Il voto è segreto e viene espresso indicando su di una apposita scheda, preparata a cura del Segretario, i nomi dei soci che si desidera eleggere fino ad un massimo di sei.
7. Risultano eletti i 10 soci che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità, viene eletto l'associato più anziano per età.
8. Entro 15 giorni dallo svolgimento delle elezioni, il Presidente provvede a comunicare l'esito agli eletti e ai soci e provvede a convocare la prima riunione del nuovo Consiglio entro 40 giorni. Fino a tale momento vengono prorogati i poteri del Consiglio in scadenza.
9. Nel caso in cui sorgano controversie sulla presentazione delle candidature o sulle procedure elettorali, gli interessati possono investire della questione il Collegio dei Probiviri, che provvede senza ritardo.

Art. 9

(Riunioni del Consiglio - in attuazione dell'art. 19 dello Statuto)

1. Il Segretario, su indicazione del Presidente, predispone l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio. Entro 20 giorni dalla data della riunione, i membri del Consiglio possono suggerire argomenti o questioni che essi ritengano meritevoli di discussione.
2. L'ordine del giorno viene comunicato dal Segretario ai membri del Consiglio almeno 10 giorni prima della riunione del Consiglio, unitamente alla convocazione, in cui sono altresì indicati il luogo e l'ora della riunione. L'avviso di convocazione può essere trasmesso alternativamente a mezzo posta, fax, telefono o posta elettronica.
3. Di ogni seduta del Consiglio viene stilato apposito verbale tenuto in un registro a cura del Segretario.
4. Nel caso in cui il Presidente non provveda alle convocazioni del Consiglio previste dallo Statuto, ogni membro del Consiglio può investire della questione il Collegio dei Probiviri che, dopo aver invitato il Presidente a provvedervi entro un termine non superiore a 10 giorni, può disporre la convocazione del Consiglio.
5. I membri del Consiglio che non possano partecipare ad una riunione del Consiglio ne danno comunicazione al Segretario o al Presidente, indicando le ragioni della propria assenza. Essi possono altresì inviare al Presidente o al Segretario proposte scritte relative ai temi all'ordine del giorno sulle quali il Consiglio viene chiamato a deliberare.

Art. 10

(Indirizzi e deliberazioni dell'Assemblea nei confronti del Consiglio - in attuazione dell'art. 20 dello Statuto)

1. Nella prima riunione successiva alle elezioni del Consiglio, l'Assemblea approva le linee direttive alle quali dovrà ispirarsi l'azione del nuovo Consiglio.
2. Nella prima riunione dell'anno, l'Assemblea è chiamata a pronunciarsi sull'attività svolta dal Consiglio nell'anno precedente e può deliberare indirizzi per l'azione futura.

Art. 11

(Commissioni interne al Consiglio - in attuazione dell'art. 20 dello Statuto)

1. Ai sensi dell'art. 20 dello Statuto, il Consiglio istituisce le Commissioni ritenute necessarie per il perseguimento dei fini statutari, specificandone le competenze ed il mandato.
2. Per il perseguimento delle finalità statutarie in sede locale, il Consiglio si avvale di referenti territoriali.

Art. 12

(Il Segretario - in attuazione dell'art. 20 dello Statuto)

1. Il Consiglio nomina un Segretario, che dura in carica fino alla scadenza del Consiglio medesimo.
2. Il Segretario tiene il registro dei soci e provvede a redigere il verbale delle riunioni del Consiglio. Coadiuvato dal Presidente per la convocazione dell'Assemblea e del Consiglio nonché per tutte le altre attività per cui venga richiesta la sua collaborazione.

Art. 13

(Il Tesoriere - in attuazione dell'art. 20 dello Statuto)

1. Il Consiglio nomina un Tesoriere, che dura in carica fino alla scadenza del Consiglio medesimo.
2. Il Tesoriere provvede alla raccolta della quota associativa, redige i documenti contabili e compie ogni altra attività di cui sia stato incaricato in relazione alla gestione amministrativa dell'Associazione.

Art. 14

(Elezione del Collegio dei Probiviri - in attuazione dell'art. 21 dello Statuto)

1. Tutti i soci possono essere eletti membri del Collegio dei Probiviri.
2. Le elezioni si tengono ogni quattro anni in occasione della prima Assemblea dell'anno, che ha luogo normalmente nel mese di febbraio.
3. Entro la fine dell'anno precedente, i soci interessati presentano la propria candidatura al Segretario. Il Segretario prepara un elenco dei candidati che viene comunicato ai soci almeno 30 giorni prima della data fissata per lo svolgimento delle elezioni.
4. Ai soci che non possono partecipare all'Assemblea è lasciata la facoltà di esprimere il proprio voto per corrispondenza, con modalità tali da assicurare la segretezza del voto. Non è possibile delegare il proprio voto ai sensi dell'art. 16 dello Statuto.
5. All'inizio della seduta dell'Assemblea, tra tutti i presenti, con l'esclusione del Presidente, del Vice Presidente, dei membri del Consiglio e del Collegio dei Probiviri, vengono sorteggiati il responsabile del seggio e i due scrutatori addetti alle operazioni di voto. Sino alla nomina dei membri del seggio elettorale sono prorogati i poteri del seggio da ultimo costituito ai fini della raccolta dei voti per corrispondenza. Se taluno dei componenti del seggio da ultimo costituito è impossibilitato a svolgere tale funzione, per qualunque ragione, il Presidente nomina uno o più sostituti.
6. Il voto è segreto e viene espresso indicando su di una apposita scheda, preparata a cura del Segretario, i nomi dei soci che si desidera eleggere fino ad un massimo di due.
7. Risultano eletti i 3 associati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità viene eletto l'associato più anziano per età.
8. Entro 15 giorni dallo svolgimento delle elezioni, il Presidente provvede a comunicare l'esito agli eletti e ai soci, che subentrano al Collegio uscente con decorrenza immediata.
9. Nel caso in cui sorgano controversie sulla presentazione delle candidature o sulle procedure elettorali gli interessati possono investire della questione un collegio formato dai componenti il Collegio dei Probiviri che non abbiano presentato la propria candidatura nelle elezioni di cui si controverte, integrato, fino al raggiungimento di tre componenti, con il Presidente nonché con gli altri componenti il Consiglio più anziani per età.

Art. 15

(Funzionamento del Collegio dei Probiviri- in attuazione dell'art. 21 dello Statuto)

1. Le riunioni del Collegio dei Probiviri sono presiedute dal componente più anziano per età.
2. Il Collegio nomina al suo interno un Segretario del Collegio, con funzioni di coordinamento interno.
3. Ciascuno dei componenti il Collegio può chiedere la convocazione di una riunione del Collegio o l'integrazione dell'ordine del giorno, dandone comunicazione al Segretario del Collegio, che provvede alla convocazione. La riunione ha luogo ove non si oppongano gli altri componenti.
5. Le riunioni sono convocate senza formalità, attraverso avviso trasmesso alternativamente a mezzo posta, fax, telefono o posta elettronica. I componenti che non possano partecipare ad una riunione del Collegio ne danno comunicazione al Segretario del Collegio o agli altri componenti, indicando le ragioni della propria assenza. Essi possono altresì inviare al Segretario del Collegio o agli altri componenti proposte scritte relative ai temi all'ordine del giorno sulle quali il Collegio è chiamato a deliberare. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza con la presenza di tutti i membri del collegio. Si considerano presenti i probiviri che partecipano alle riunioni attraverso l'uso di strumenti che consentono di partecipare alla discussione e alle deliberazioni in tempo reale.

Art. 16

(Libri dell'Associazione)

1. Sono istituiti i seguenti libri: libro degli Associati, libro verbali Assemblea, libro verbali del Consiglio, libro verbali del Collegio dei Probiviri, nonché gli eventuali altri libri contabili previsti dalla legge.

2. Ciascun libro, prima dell'inizio della trascrizione dei verbali, dovrà essere siglato da chi svolge le funzioni di Presidente del rispettivo Organo.
3. Al termine di ciascuna riunione, il Segretario dell'Organo, provvede alla trascrizione del verbale sul relativo libro.

Art. 17

(Bilanci preventivi e consuntivi in attuazione degli articoli 15 e 20 dello Statuto)

1. Il bilancio preventivo deve essere presentato all'Assemblea ordinaria degli Associati -a cura del Consiglio e sotto la sovrintendenza del Tesoriere - per l'approvazione da parte della stessa, entro il mese di novembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce.
2. Il bilancio consuntivo deve essere presentato all'Assemblea ordinaria degli Associati – a cura del Consiglio e sotto la sovrintendenza del Tesoriere – per l'approvazione da parte della stessa, entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce.
3. I bilanci preventivi e consuntivi dovranno essere redatti con i criteri della più oculata prudenza, indicando le entrate e le uscite dell'Associazione, essendo consentito al Consiglio rivolgersi ad un professionista, esperto in contabilità, per la miglior redazione di tali documenti contabili.
4. Il Consiglio, in sede di compilazione del bilancio consuntivo, provvede anche alla redazione della Relazione sull'andamento della gestione sociale, tenuto conto dell'attività svolta nell'anno nel rispetto degli scopi statutari.
5. I bilanci preventivi e consuntivi devono essere messi a disposizione degli Associati, presso la sede, almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea.

Art. 18

(Nomina dei liquidatori – in attuazione dell'art. 24 dello Statuto)

1. L'Assemblea straordinaria che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina -su proposta del Consiglio e nel rispetto delle maggioranze previste dallo Statuto- uno o più liquidatori, anche non membri dell'Associazione.